

CAD

Coordinamento Amianto e altri rischi pro Comparto Difesa e Sicurezza Nazionale

prot. 001 /2019 del 11/01/2019

Per info e contatti referente del CAD :
Salvatore Garau, 347 5234072 - afevasardegna@yahoo.it

Alghero - La Spezia – Taranto - Roma, venerdì 11 gennaio 2019

COMUNICATO STAMPA

IL RAGIONEVOLE DUBBIO

“durante il processo non esiste un colpevole bensì soltanto un imputato (...) dunque la condizione non colpevole non sembra identificarsi con quella dell’innocente”.
Corte Costituzionale sentenza n. 124 del 1972 ¹

Il prossimo lunedì 14 gennaio, a Padova, il Giudice emetterà la sentenza di primo grado che stabilirà se, **OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO**, gli Ammiragli sono Innocenti o Colpevoli di aver cagionato, con condotte più o meno omissive, una strage di marinai, operai e civili ai loro ordini e dipendenze, leali servitori dello Stato inconsapevoli e incolpevoli Vittime dell'amianto respirato e deglutito sul naviglio o presso le installazioni dello Stato.

Sia chiaro a tutti, le Associazioni aderenti al CAD (AFeVA Sardegna, AFEA e ASSODIPRO) sono costituite parte civile, al fianco delle Vittime e dei Familiari, non per vendetta, ma per incondizionato amore della Verità e della Giustizia.
Qualsiasi tipo di sentenza verrà emessa, noi la rispetteremo.

Tuttavia, prima che questa sentenza venga emessa, dato che abbiamo seguito e continuiamo a seguire attentamente i lavori del processo, non possiamo esimerci da esprimere alcuni **RAGIONEVOLI DUBBI** maturati ascoltando e leggendo le Conclusioni cui è giunto il Pubblico Ministero, nel corso dell'udienza svoltasi lo scorso 10 dicembre 2018, che lo hanno portato alle varie richieste di assoluzione degli Imputati, in relazione alle parti offese:

“ perché il fatto non sussiste; per non aver commesso il fatto; perché il fatto non costituisce reato.” .

Nell'ambito di questa discussione va premesso e tenuto in debito conto che il Pubblico

¹ <http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0124s-72.html>

Ministero è giunto a queste conclusioni dopo aver condotto e incardinato ben tre filoni di indagini- iniziate nel 2002- a carico dei Vertici della Marina Militare e portati a processo già due volte- Il primo iniziato nel 2009 si è concluso in primo grado nel 2012, ora, in un rimpallo di sentenze tra la Corte d'Appello e Cassazione, si attende la Terza Sentenza della Corte d'Appello di Venezia; Questo celebrando è il secondo, ed è iniziato nel 2012.

Il terzo deve ancora iniziare.

Ora, nel corso delle sue conclusioni rese lo scorso 10 dicembre, il PM, rispondendo a propri quesiti, ha positivamente affermato che **OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO** è stato accertato, (sintetizzando i punti importanti dal nostro punto di osservazione):

- Che sulle navi e nelle strutture della Marina Militare c'era amianto;
- Che questo amianto è stato, era o in più momenti è stato friabile, che c'è stata una certa polverosità e dispersione di fibre;
- Che c'è nesso causale tra la presenza di amianto in certe strutture a bordo o a terra della Marina Militare e le patologie, quali l'asbestosi ed il mesotelioma;
- Che in ordine alla causalità di ordine generale, l'amianto è produttivo di determinate malattie ;
- Che in ordine alla causalità particolare, con riferimento ai soggetti attivi del reato, le singole persone offese di questo procedimento hanno contratto patologie amianto-correlate (tranne due, a parere del PM).

Detto ciò (e altro), a sorpresa, le richieste di assoluzione del PM si basano su questa formula
Gli imputati *“potevano, non dovevano”*.

Ovvero, *“se avessero compiuto le azioni che potevano fare, (potevano, non dovevano) che era nelle loro possibilità effettuare, tutte le azioni che potevano fare, si sarebbe a questo punto innescato un meccanismo diverso che avrebbe comportato il non svilupparsi delle patologie di cui stiamo parlando?”* La risposta, secondo il PM è no, perchè, sempre secondo il PM:

<<...nessuno di questi soggetti aveva, in realtà, la possibilità concreta di organizzare il lavoro in maniera diversa da com'è stato fatto;

nessuno di questi soggetti aveva le potenzialità in termini in particolare di investimenti, in termini di potere di spesa, per disporre acquisti di materiali diversi dall'amianto, di disporre bonifiche in momenti scelti in proprio, di organizzare il lavoro con turnazioni più celeri, con l'adozione di strutture di protezione..., di sistemi di protezione individuale e di sistemi di protezione collettive

particolari, questo perché nessuno di questi soggetti aveva, in realtà, dei poteri di spesa autonomi.

>>

Siamo sbalorditi, stentiamo a credere ciò che leggiamo. Se tali affermazioni si confermassero giuridicamente fondate, sorgono spontanee molte domande e **RAGIONEVOLI DUBBI**, ai quali è imperativo ricevere le risposte.

CHI HA IL DOVERE E IL POTERE DI PREVENIRE?

Se non loro -i vertici militari-, chi aveva (e chi ha ora?) il **dovere** il prevenire i danni alla salute dei dipendenti con le stellette?

Negli identici artt. 21 del DPR 545/86 e 725 del DPR 90/2010, da cui si stralcia la parte che qui interessa, **il superiore “(...)Per primo egli deve dare l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso quanto più è elevato il suo grado**

Egli deve in particolare

e) curare le condizioni di vita e di benessere del personale;

f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti;”

Così anche nel meno recente Regolamento di disciplina militare del 1929, art. 94. “- *Il superiore deve tenere per norma di propria opera che il grado ed il congedo gli sono dati perché siano impiegati ed esercitati unicamente a servizio ed a vantaggio del Re, dell'esercito e del paese, e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti e gli ordini militari. Per primo egli deve dare ai subalterni l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti; dovere tanto più imperioso quanto più elevato è il suo grado.*”

*A proposito di **Dovere, Potere e Volere:***

E' di alcuni giorni fa la notizia che la Corte dei conti ha assolto l'ex Capo di stato maggiore della Marina Militare, Giuseppe De Giorgi, dall'accusa formulata dalla procura della Corte dei conti del Lazio di danno erariale per le modifiche costruttive che furono **da lui richieste** sulle fregate multimissione (Fremm) commissionate a Fincantieri, perchè, secondo il giudice contabile, gli interventi disposti da De Giorgi furono “**connotati da oggettiva utilità**”, tant'è che sono stati poi

replicati su tutte le successive navi della stessa fornitura.^{2 3}

Siamo lieti dell'epilogo positivo della vicenda in favore dell'operato dell'Ammiraglio De Giorgi, tuttavia la vicenda conferma che i vertici di Forza Armata, se vogliono, possono incidere legittimamente ed efficacemente sullo strumento militare e questo **ci porta a chiedere se anche la tutela della salute del personale dipendente sia “connotata di oggettiva utilità”**.

Ci chiediamo, ad esempio, cosa sarebbe successo se i vari Vertici succeduti nel tempo avessero emulato gli standard di costruzione applicati già dalla fine dell'800 dove le navi della Regia Marina italiana erano isolate con la *martinite*, un materiale privo di amianto, a base soprattutto di amidi e di lana di roccia, un filtro antitermico prodotto a Torino dalla ditta “*Manifattura Martiny*” (nel 1954, la flotta Lauro che portava gli emigranti in Australia si vantava di avere navi di linea di lusso. In una pubblicità si parla della “*Sidney*” la nave più sicura galleggiante oggi, essendo completamente coibentata con *martinite*, il materiale più efficiente in materia di protezione dal fuoco)⁴

Oppure emulando la Svezia che già dal 1958 ricercava materiali sostitutivi dell'amianto e dal 1971 a bordo delle navi costruite nei cantieri svedesi era proibito l'uso dell'amianto⁵.

Affermato tutto ciò, non spetta a noi emettere sentenze, tuttavia abbiamo **IL RAGIONEVOLE DUBBIO** sulla solidità della tesi espressa dal PM, ovvero che gli Imputati “*POTEVANO, NON DOVEVANO*”.

Siamo al contrario convinti che, proprio in forza della Loro posizione apicale **DOVEVANO e sempre devono -”*dovere tanto piu' imperioso quanto piu' e' elevato (...) il grado*”-**, tra le varie, “*curare le condizioni di vita e di benessere del personale e assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrita' fisica dei dipendenti.*”

Se solo avessero voluto, dunque, questa strage sarebbe stata evitata, o quantomeno limitata.

Sempre a proposito di Dovere, Potere e Volere

Meritorio di un plauso è il Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Generale Giovanni Truglio, il quale, lo scorso 27 dicembre, ha informato tutto il personale dipendente della potenziale pericolosità della radio Motorola MTP850 in quanto, l'apparecchiatura, si legge nella

2 http://www.congedatitfolgore.com/it/ammiraglio-de-giorgi-gia-capo-si-stato-maggiore-marina-assolto-dalla-corte-dei-conti/?fbclid=IwAR00per5asoBtzO7N9_x26qw4amTWSmCubCAb7O45HfYbHVqRoerFij_Z_4

3 <https://www.analisedifesa.it/2019/01/lammiraglio-de-giorgi-assolto-per-i-lavori-extra-sulle-fremm/>

4 CTP della AfeVA Sardegna -Dr. Silvestri Stefano -26/11/2018 - Atti del processo Marina bis

5 Pagg.139-140 http://www.afevasardegna.it/images/pdf/2%20Rapp.%20ReNaM_2006_dati_incidenza_fino_al_2001.pdf

nota stampa⁶ e nel documento annesso, *“in determinate condizioni di utilizzo, ha fatto misurare un campo elettrico “prossimo o superiore al limite di esposizione” consentito per i lavoratori”*. Il Comandante ha così prescritto che l’uso dell’apparato radio in questione deve essere limitato al massimo di 30 secondi in un periodo temporale di 6 minuti e una distanza di almeno 15 centimetri dalla testa dell’operatore, mentre per comunicazioni che necessitino di un tempo maggiore è necessario l’utilizzo di auricolari idonei a garantire una distanza di almeno 30 centimetri tra l’apparato radio e il corpo dell’operatore e di rivolgere in ogni caso l’antenna della radio in direzione opposta al corpo dell’operatore.

Ovviamente ci aspettiamo la repentina messa in atto di ogni azione utile atta al ritiro immediato delle dette apparecchiature con la sostituzione di nuove e più salubri radio, restando comunque meritoria questa prima azione di Informazione resa ai propri dipendenti.

A questo punto, è utile anche ricordare i due punti cardine del Processo:

Perché il processo si sta svolgendo a Padova?

La competenza territoriale si è radicata a Padova dopo l’intervento della Procura Generale presso la Corte di Cassazione che ha stabilito che -non potendosi far ricorso ai criteri generali di competenza in quanto non era possibile stabilire in quali luoghi era avvenuta la condotta (attiva od omissiva) che aveva dato origine alla malattia alla quale è conseguita la morte – bisognava applicare il criterio suppletivo *previsto* dall’art. 9 comma 3[^] CPP, a dire il luogo dove ha sede l’ufficio territoriale del Pubblico Ministero che aveva provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato, ovvero quella della Procura di Padova.

Qual è l'accusa formulata dalla Procura di Padova contro gli Ammiragli?

I vertici della Marina Militare, sono accusati di:

<< Omettevano di rendere edotto il personale appartenente alla Marina Militare (sia imbarcato che in servizio a terra) dei rischi per la salute insiti negli ambienti di vita e di lavoro a causa della presenza di amianto tanto all’interno delle navi militari che degli altri ambienti frequentati dagli stessi per ragioni di servizio, oltreché di informarli dei rischi ulteriori prodotti dalle lavorazioni cui erano adibiti, dalle polveri che respiravano e dallo stesso uso di dotazioni di bordo contenenti amianto (ad es. guanti, tute e coperte ignifughe); Omettevano di sottoporre e far sottoporre con regolarità i dipendenti della M.M. ai controlli sanitari relativi agli specifici rischi esistenti in ambienti di lavoro caratterizzati da notevole presenza di

⁶ <https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/carabinieri-radio-portatili-inutilizzabili/>

materiali amiantiferi;

Omettevano inoltre di curare la fornitura e di imporre a controllare l'effettivo impiego di idonei mezzi di protezione individuale;

Inoltre omettevano di adottare idonee misure atte ad impedire o comunque ridurre, secondo le possibilità della tecnica, il diffondersi di polveri di amianto prodotte dalle lavorazioni e/o dall'uso di dotazioni contenenti amianto e così con le surrichiamate condotte e/o omissioni e nelle rispettive qualità suindicate cagionavano o comunque contribuivano a cagionare, e comunque non impedivano che insorgessero patologie amianto correlate nei soggetti di seguito elencati, alcuni dei quali a seguito di tali patologie decedevano. >>

Secondo la Procura della Repubblica di Padova, queste omissioni hanno provocato, al 7 febbraio 2018 e solo tra le fila della Marina Militare, 1101 casi accertati di malattie e patologie asbesto-correlate, di cui 570 mesoteliomi.

UNA VERA STRAGE SILENZIOSA, sottostimata e ancora in corso.

Per il Coordinamento Amianto e altri rischi pro Comparto Difesa e Sicurezza e Nazionale

il referente

Salvatore Garau, presidente AFeVA Sardegna

Il *Coordinamento Amianto e altri rischi pro Comparto Difesa e Sicurezza Nazionale, più brevemente CAD*, è stato costituito a Roma il 10 febbraio 2016 con il fine di stabilire una univoca, unitaria, coordinata e incisiva azione tra Associazioni e Organizzazioni di cittadini e militari in quiescenza o in servizio in difesa dei diritti dei cittadini, del personale militare e civile del Comparto Difesa e della Sicurezza Nazionale esposti e vittime dell'amianto e ad altri rischi, e dei familiari di questi, per la rivendicazione e l'affermazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Leggi ora negati, senza l'erosione di quelli già riconosciuti al predetto personale e ai loro familiari.

Contatti CAD

<p>A.FeV.A. Sardegna Onlus Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna c/o Garau Salvatore, presidente Via Azuni, 39 07041 Alghero (SS) tel e fax 079 970103 -- Cell. 347 5234072 e.mail afevasardegna@yahoo.it PEC afevasardegna@pec.sardegnaolidale.it</p>	<p>AFEA Onlus Mario Barbieri Associazione Famiglie Esposti Amianto c/o Serarcangeli Pietro, presidente Via Cisa Sud, n. 196 – 19037 Santo Stefano di Magra (La Spezia) Cell. 339 3179691 e.mail: serarcangeli.pietro@libero.it PEC serarcangeli.pietro@pec.libero.it</p>	<p>ASSODIPRO Nazionale Associazione Solidarietà Diritto e Progresso Sergio Longo e Amoruso Aniello, delegati nazionale Cell. 338 4930829 - 339 5732360 - Via Palestro, 78 - 00185 Roma e.mail: assodiproaranto@gmail.com e.mail: segreteriaazionale@assodipro.org</p>
<p>IL NUOVO GIORNALE DEI MILITARI Periodico mensile di informazione delle forze armate forze di polizia e pubblico impiego Direttore, Manotti Antonella Direzione - Redazione – Amministrazione Via Palestro 78 - 00185 Roma Tel. 3914055660 - e.mail info@nuovogiornaledemilitari.com</p>	<p>FICIESSE Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà Organizzazione Civica ex art. 118 Costituzione Segretario Generale, Zavattolo Francesco - via Palestro 78 - 00185 - Roma, Tel. 06.83770451 - e.mail segreteria@ficiesse.it</p>	